

**REGOLAMENTO (CEE) N. 316/71 DELLA COMMISSIONE
del 12 febbraio 1971**

**che completa il regolamento (CEE) n. 497/70 relativo alle modalità di applicazione
delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 159/66/CEE relativo a disposizioni complementari per l'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2515/69 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11 bis, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2518/69 del Consiglio, del 9 dicembre 1969, che stabilisce, nel settore degli ortofrutticoli, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri per la fissazione del loro ammontare ⁽³⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando che per i prodotti del settore degli ortofrutticoli l'ammontare della restituzione può essere superiore all'incidenza della tariffa doganale comune; che nel caso in cui detti prodotti possono uscire dalla Comunità per esservi poi reintrodotti senza che ciò determini spese rilevanti è opportuno accertarsi che non diano luogo alla restituzione se essi non sono stati avviati verso la loro destinazione oppure, qualora tale destinazione sia un paese limitrofo della Comunità, immessi al consumo in uno di detti paesi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nel regolamento (CEE) n. 497/70 ⁽⁴⁾ è aggiunto un articolo 2 ter così redatto :

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 1971.

« Articolo 2 ter

Tenuto conto dell'ammontare della restituzione rispetto all'incidenza della tariffa doganale comune, all'atto della fissazione delle restituzioni nel settore degli ortofrutticoli può essere deciso che il pagamento delle restituzioni è subordinato :

- quando la destinazione dei prodotti è un paese terzo limitrofo della Comunità, alla presentazione della prova che i prodotti in oggetto sono stati immessi al consumo in tale paese ;
- quando la destinazione dei prodotti è un paese terzo diverso da quelli di cui al primo trattino, alla presentazione della prova che i prodotti hanno raggiunto la loro destinazione.

La prova è fornita :

- per quanto riguarda l'immissione al consumo, presentando il documento doganale compilato nel paese di destinazione o la relativa copia ; tuttavia, qualora non si possa fornire tale documento o copia per un'esportazione verso un paese a commercio di Stato limitrofo della Comunità, i servizi nazionali competenti possono ammettere a titolo di prova qualsiasi altro documento idoneo,
- per quanto concerne la destinazione, conformemente all'articolo 8 del regolamento n. 1041/67/CEE ⁽⁵⁾ ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

⁽¹⁾ GU n. 192 del 27. 10. 1966, pag. 3286/66.

⁽²⁾ GU n. L 318 del 18. 12. 1969, pag. 10.

⁽³⁾ GU n. L 318 del 18. 12. 1969, pag. 19.

⁽⁴⁾ GU n. L 62 del 18. 3. 1970, pag. 15.

⁽⁵⁾ GU n. 314 del 23. 12. 1967, pag. 9.